

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 10/2015

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI FONDI SEPARATI (RING-FENCED FUNDS) ED IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ IN PRESENZA DI FONDI SEPARATI DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV (FONDI PROPRI) SEZIONE I (DETERMINAZIONE DEI FONDI PROPRI), ARTICOLO 44-TER, SECONDO COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA IN MATERIA DI FONDI SEPARATI (REQUISITI DI 1° PILASTRO)

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento concernente l'individuazione dei fondi separati ed il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in presenza di fondi separati. Con tale Regolamento si intende dare implementazione nazionale alle linee guida emanate da EIOPA in tema di fondi separati appartenenti al primo set di Linee guida sui requisiti finanziari del regime Solvency II (Requisiti di 1° pilastro), pubblicate in italiano all'inizio del mese di Febbraio 2015.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS entro il 13 ottobre 2015 al seguente indirizzo di posta elettronica: RFF@ivass.it utilizzando l'apposita tabella allegata. In particolare, l'IVASS intende cogliere l'opportunità della presente consultazione per ricevere commenti ed osservazioni in ordine all'esistenza di prodotti o contratti attualmente commercializzati suscettibili di essere qualificati come fondi separati in applicazione delle Linee guida 1, 2 e 4. Pertanto le imprese sono invitate, anche tramite l'associazione di categoria, a fornire ogni indicazione al riguardo.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni assunte dall'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti IVASS nuovi o già esistenti.

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI FONDI SEPARATI (RING-FENCED FUNDS) ED IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ IN PRESENZA DI FONDI SEPARATI DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV (FONDI PROPRI) SEZIONE I (DETERMINAZIONE DEI FONDI PROPRI), ARTICOLO 44-TER, SECONDO COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA IN MATERIA DI FONDI SEPARATI (REQUISITI DI 1° PILASTRO)

Relazione di presentazione

Con il presente documento si sottopongono per consultazione le disposizioni regolamentari in tema di elementi dei fondi separati, che intendono conformarsi alle indicazioni rivenienti dalle Linee Guida EIOPA in materia.

1. Il quadro normativo *Solvency II*.

Il quadro normativo *Solvency II* è composto da un insieme eterogeneo di strumenti qualificati da differenti modalità di recepimento nazionale:

- la direttiva, per il cui recepimento è stato predisposto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2015, volto a modificare ed integrare il d. lgs. n. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice");
- gli Atti delegati (Regolamento 2015/35) che integrano la direttiva, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale U.E. il 17 gennaio u.s. e direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo;
- i Regolamenti esecutivi UE direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE, che definiscono standard tecnici di attuazione, dove previsti dalla direttiva;
- le Linee Guida emanate da EIOPA (o AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, istituita con Regolamento UE n. 1094/2010) per garantire l'applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato.

Il sistema *Solvency II* è articolato in una struttura a 3 pilastri interconnessi: il 1° pilastro riguarda i requisiti finanziari (valutazione degli attivi, riserve tecniche, fondi propri e requisiti di capitale), il 2° pilastro riguarda i requisiti qualitativi e le regole di vigilanza (poteri e procedure di vigilanza, corporate *governance*, controllo interno e *risk management*), il 3° pilastro riguarda i requisiti di informativa e di *disclosure* (obblighi di informativa nei confronti della vigilanza e verso il mercato).

Il primo set di Linee guida (per complessive 432 previsioni) riguardanti i requisiti di 1° pilastro è stato pubblicato da EIOPA ad inizio febbraio nelle lingue nazionali. La pubblicazione è stata preceduta dal relativo studio di impatto e da un'ampia pubblica consultazione che EIOPA ha condotto sia sui primi *draft* sia sul testo definitivo delle linee guida. In tali occasioni sono stati valutati i commenti degli *stakeholders* e definiti i testi oggetto del presente recepimento nazionale.

La procedura di *comply or explain* associata alle Linee guida EIOPA richiede che, entro due mesi dalla pubblicazione di queste ultime, le Autorità di vigilanza nazionali dichiarino

pubblicamente se la regolamentazione nazionale è “conforme” (*comply*) o “intende conformarsi” (*intend to comply*) alle linee guida emanate da EIOPA, oppure spieghino le ragioni della “non conformità” (*explain*). Ogni Autorità che si conforma a tali orientamenti deve poi opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.

Per le Linee guida relative ai requisiti di 1° pilastro la procedura si è conclusa il 1° aprile 2015 con la trasmissione da parte di IVASS ad EIOPA delle dichiarazioni di “*intend to comply*” con le linee guida in argomento.

Il secondo set di Linee guida (per complessive 270 previsioni), che disciplina soprattutto aree del 2° e del 3° pilastro, è stato pubblicato il 6 luglio 2015 e a breve sarà tradotto da EIOPA nelle lingue nazionali.

Il recepimento delle Linee guida rappresenta un adempimento propedeutico all’entrata in vigore del regime *Solvency II*, in ogni suo aspetto, a partire dal 1° gennaio 2016. Esso avverrà mediante l’utilizzo di diversi strumenti, quali l’aggiornamento della procedure interne di vigilanza adottate in seno all’IVASS, l’adeguamento o l’emanazione di lettere al mercato e, soprattutto, tramite la revisione di Regolamenti esistenti o l’emanazione di nuovi Regolamenti per i quali deve essere espletata la fase di pubblica consultazione.

2. Linee guida EIOPA e Regolamento IVASS sui fondi separati.

Le Linee guida EIOPA relative agli elementi dei fondi separati intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dagli Articoli 99, lettera b) e 111, paragrafo 1, lettera h), della Direttiva;
- dagli Articoli 80, 81, 216 e 217 degli Atti delegati.

Sulla base di tale impianto normativo, in presenza di fondi separati è prevista l’applicazione di adeguamenti da apportare ai fondi propri dell’impresa per riflettere la mancanza di trasferibilità dei fondi propri del fondo separato. Sono inoltre indicati i metodi e gli aggiustamenti da utilizzare nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità per riflettere la portata limitata della diversificazione del rischio delle imprese correlato ai fondi separati.

In tale quadro, le linee guida EIOPA, nel rispetto della disciplina degli Atti delegati, intervengono per chiarire i criteri per l’identificazione dei fondi separati e degli attivi e passivi ad essi correlati, le modalità di determinazione degli aggiustamenti da apportare ai fondi propri dell’impresa ed il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità del fondo separato e dell’impresa.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento.

Il **Titolo I - Disposizioni di carattere generale** contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), le definizioni (**art. 2**), l’ambito di applicazione del Regolamento (**art. 3**).

Nel **Titolo II - Identificazione dei fondi separati**, l’art. 4 (Linea guida 1) chiarisce innanzitutto che i fondi separati sono caratterizzati, in una prospettiva di continuità aziendale, dall’esistenza di limitazioni su determinati attivi in relazione a determinate passività che generano fondi propri con capacità di assorbire perdite limitata ai contratti, contraenti o rischi coperti definiti nell’ambito del fondo separato. Ai fini dell’individuazione dei fondi separati, le imprese devono tenere in considerazione le caratteristiche e gli esempi di tipologie di contratti o prodotti che costituiscono fondi separati e di quelli che sono da ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione richiamati dalle linee guida EIOPA n. 1, 2 e 4.

Le citate limitazioni alla capacità di assorbimento delle perdite possono derivare, in linea teorica, (**art. 5**, che recepisce la linea guida 3) da accordi contrattuali, previsioni dello statuto dell'impresa, normativa nazionale ed europea. Sulla base di tali restrizioni, l'impresa identifica le attività e le passività rientranti nell'ambito del fondo separato in base ai criteri definiti negli **articoli 7 e 8** (rispettivamente, linee guida 6 e 7).

L'**articolo 9** (linea guida 8) specifica, nel caso sia previsto un meccanismo di partecipazione agli utili, le condizioni per l'esclusione dell'ammontare dei futuri trasferimenti agli azionisti dal calcolo nei fondi propri soggetti a restrizione, come previsto dall'art. 80 degli Atti Delegati.

Nel **Titolo III - Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità del fondo separato e dell'impresa** vengono forniti chiarimenti sulla metodologia, prevista dagli Atti Delegati, per determinare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità del fondo separato (**articoli n. 10 e 11**, che recepiscono, rispettivamente, le linee guida 9 e 10) e dell'impresa nel suo insieme (**articoli 15 e 16**, che recepiscono, rispettivamente le linee guida 12 e 13), sia in caso di utilizzo della formula standard che di un modello interno. L'**art. 17** (linea guida 14), in particolare, riguarda il caso di fondi separati con caratteristiche simili. Sono forniti altresì chiarimenti (**art. 14**) in merito al soddisfacimento dei requisiti di solvibilità dell'impresa in presenza di fondi separati.

Il Regolamento chiarisce inoltre le modalità di calcolo delle deduzioni da applicare ai fondi propri dell'impresa (**art. 12**, linea guida 11): l'impresa riduce i fondi propri dell'importo pari agli elementi di fondi propri del fondo separato decurtati dell'entità dell'SCR del fondo separato stesso (SCR nozionale). Una deroga è ammessa in caso di fondo separato non significativo, identificato in base agli elementi indicati al comma 2 dell'**art. 13** (linea guida 5): il requisito di capitale nozionale del fondo separato non viene calcolato e le attività e le passività del fondo separato non significativo sono incluse nel calcolo complessivo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa. In tali casi, ai sensi dell'art. 81 degli Atti delegati, le imprese escludono il totale degli elementi dei fondi propri limitati dall'importo ammissibile al soddisfacimento del SCR e MCR dell'impresa.

In merito al riconoscimento degli effetti di diversificazione in presenza di fondi separati, la disciplina richiede che, in caso di utilizzo della formula standard, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità totale dell'impresa sia calcolato quale somma del Requisito di capitale del fondo separato e di quello della restante parte dell'attività dell'impresa, senza riconoscere quindi gli effetti di diversificazione dei rischi fra fondi separati o fra fondo separato e restante attività dell'impresa. Gli effetti della mancata diversificazione sul calcolo del Requisito di solvibilità devono essere inclusi nella reportistica di vigilanza in base alle modalità indicate nell'**articolo 19** (linea guida 17) e utilizzando le esemplificazioni riportate nell'allegato n. 1.

I benefici di diversificazione possono invece essere riconosciuti nell'ambito di un modello interno: in tal caso, le linee guida individuano le informazioni che l'impresa deve fornire all'autorità di vigilanza per la valutazione della capacità del modello interno a riflettere correttamente tali effetti, e cioè che tenga conto di eventuali limitazioni alla diversificazione che derivano dall'esistenza di fondi separati.

La valutazione continua del sistema di diversificazione da parte delle imprese comporta (**art. 18**, che recepisce la linea guida 15) la comunicazione all'autorità di eventuali modifiche, distinguendo fra quelle rilevanti (e che rientrano nell'ambito della politica sulle modifiche del modello interno) e quelle non rilevanti.

Gli articoli da 7 a 19 si applicano anche al portafoglio soggetto all'aggiustamento di congruità (**art. 6**, che recepisce il secondo comma della linea guida 4).

Esempi di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità con formula standard in presenza di fondi separati sono riportati nell'allegato esemplificativo in appendice al documento di pubblica consultazione. Tale allegato non costituisce parte integrante del testo normativo e,

pertanto, non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale bensì nella pagina *Solvency II* del sito istituzionale IVASS.

Il **titolo IV – Disposizioni finali** contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (**art. 20**).

Al nuovo Schema di Regolamento è allegato (allegato 1) il documento contenente i due metodi di calcolo che le imprese possono scegliere ai fini della individuazione degli effetti di mancata diversificazione di cui all'art. 19 del Regolamento.

Valutazione d'impatto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, la regolamentazione in discussione deriva dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie ed agli orientamenti emersi in tale sede.

Con il presente Regolamento infatti si realizza l'implementazione nazionale delle Linee guida EIOPA che rappresenta un adempimento propedeutico all'entrata in vigore del regime *Solvency II*, in ogni suo aspetto, a partire dalla sua pubblicazione.

Trattandosi di atto regolatorio di attuazione di normativa dell'Unione Europea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità e già oggetto di studio di impatto condotto in sede europea, l'analisi di impatto della regolamentazione nazionale è stata omessa ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. a) del Regolamento IVASS n. 3/2013.

Pur considerato che si tratta di recepimento nazionale di disposizioni già oggetto di consultazione europea, tenuto tuttavia conto della complessità della materia e delle novità introdotte dal regime *Solvency II*, per la pubblica consultazione nazionale si propone un termine di 90 giorni.

Si allega, di seguito, il testo regolamentare.

REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI FONDI SEPARATI (RING-FENCED FUNDS) ED IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ IN PRESENZA DI FONDI SEPARATI DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV (FONDI PROPRI) SEZIONE I (DETERMINAZIONE DEI FONDI PROPRI), ARTICOLO 44-TER, SECONDO COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA IN MATERIA DI FONDI SEPARATI (REQUISITI DI 1° PILASTRO)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, l'articolo 44-ter;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli 80, 81, 216 e 217;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA sui fondi separati;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II – IDENTIFICAZIONE DEI FONDI SEPARATI

- Art. 4 (Caratteristiche e ambito dei fondi separati)
- Art. 5 (Limitazioni che danno origine a fondi separati)
- Art. 6 (Portafoglio soggetto all'aggiustamento di congruità)
- Art. 7 (Attività di un fondo separato)
- Art. 8 (Passività di un fondo separato)
- Art. 9 (Futuri trasferimenti agli azionisti)

TITOLO III - CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ DEL FONDO SEPARATO E DELL'IMPRESA

- Art. 10 (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale di un fondo separato: formula standard)
- Art. 11 (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale di un fondo separato: modello interno)
- Art. 12 (Determinazione dell'eccedenza di fondi propri limitati sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale)
- Art. 13 (Fondi separati non significativi)
- Art. 14 (Soddisfacimento dei requisiti di solvibilità)
- Art. 15 (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa nel suo insieme, in presenza di fondi separati: formula standard)

Art. 16 (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa nel suo insieme, in presenza di fondi separati: modello interno)

Art. 17 (Applicazione della metodologia di calcolo ai fondi separati analoghi)

Art. 18 (Valutazione su base continuativa dell'impresa che utilizza un modello interno)

Art. 19 (Segnalazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità suddiviso per moduli di rischio riguardo alle imprese con fondi separati o portafogli di aggiustamenti di congruità)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Titolo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 191, comma 1, lettera b) 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "Atti delegati": il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II);
- b) "Codice", il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
- c) "fondi propri limitati": fondi propri che presentano una ridotta capacità di assorbire perdite in una prospettiva di continuità aziendale in ragione della loro mancanza di trasferibilità all'interno dell'impresa;
- d) "fondi separati non significativi": fondi separati identificati dall'impresa in base ai criteri definiti nell'art. 13.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Titolo II Identificazione dei fondi separati

Art. 4 (Caratteristiche e ambito dei fondi separati)

1. I fondi separati, di cui all'art. 44-ter, comma 2 del Codice, sono caratterizzati dall'esistenza di una limitazione per determinati attivi in relazione a determinate passività che conduce, in una prospettiva di continuità aziendale, a fondi propri con capacità di assorbire perdite limitata ai contratti, contraenti o rischi coperti definiti nell'ambito del fondo separato.

2. Ai fini dell'individuazione di un fondo separato, le imprese tengono in considerazione quanto indicato nelle Linee Guida sui fondi separati dall'Autorità Europea delle Assicurazioni e dei Fondi Pensione (EIOPA), con particolare riguardo agli orientamenti n. 1, 2 e 4.

Art. 5

(Limitazioni che danno origine a fondi separati)

1. L'impresa deve individuare la natura delle limitazioni di cui all'art. 4.1. A tal fine prende in considerazione almeno i seguenti elementi:

- a) i termini del contratto;
- b) qualsiasi accordo contrattuale applicabile diverso da quello di cui al punto a);
- c) le disposizioni contenute nell'atto costitutivo o nello statuto dell'impresa;
- d) leggi e regolamenti nazionali rilevanti;
- e) disposizioni del diritto dell'Unione europea, siano esse recepite o direttamente applicabili.

2. Le imprese tengono conto di tutte le limitazioni che insistono su attivi e fondi propri alla data di riferimento per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, indipendentemente dal periodo di tempo nel quale sussistono tali limitazioni.

Art. 6

(Portafoglio soggetto all'aggiustamento di congruità)

Al portafoglio soggetto all'aggiustamento di congruità di cui all'art. 36 quinquies del Codice si applica la disciplina stabilita dagli articoli 81, 216, 217 e 234 degli Atti delegati e gli articoli da 7 a 19 del presente Regolamento.

Art. 7

(Attività di un fondo separato)

Le imprese individuano, quali attivi del fondo separato, gli attivi o gruppi di attivi, nonché eventuali flussi di cassa correlati, che sono limitati dagli elementi che originano il fondo separato, come descritto all'art. 5.

Art. 8

(Passività di un fondo separato)

1. Le imprese individuano, quali passività del fondo separato, le sole passività correttamente attribuibili alle polizze o ai rischi coperti dal fondo separato o quelli per i quali possono essere utilizzati gli attivi oggetto di limitazione. Nel determinare le passività di un fondo separato connesso a prodotti con partecipazione agli utili, le imprese includono nella migliore stima delle passività eventuali future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale che l'impresa prevede di pagare.

2. La valutazione delle passività di un fondo separato, inclusa quella relativa alle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, è attuata secondo gli stessi criteri e metodi di valutazione di cui agli articoli 35 quater, 36 ter e seguenti del Codice e relative disposizioni attuative.

Art. 9

(Futuri trasferimenti agli azionisti)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 80, comma 2 degli Atti delegati, gli elementi dei fondi propri limitati non comprendono il valore di futuri trasferimenti attribuibili agli azionisti che siano:

- a) rilevanti esclusivamente nel contesto di un'attività che contempli una partecipazione agli utili;
- b) sorgono quando le corrispondenti future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale attribuibili agli assicurati sono rilevate nella migliore stima delle passività;
- c) facenti parte dell'eccedenza di attività del fondo separato rispetto alle passività, e non come una passività del fondo separato;
- d) comprendenti i trasferimenti che riguardano i bonus dichiarati già inclusi nelle prestazioni garantite, ma dove la corrispondente distribuzione agli azionisti non è ancora stata trasferita al di fuori del fondo separato.

Titolo III

Calcolo del requisito Patrimoniale di solvibilità del fondo separato e dell'impresa

Art. 10

(Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale di un fondo separato: formula standard)

Ai fini dell'applicazione della metodologia di calcolo di cui all'art. 217 degli Atti delegati, le imprese:

- a) nel calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità del fondo separato come se fosse un'impresa separata ai sensi del comma 1 dell'art. 217, includono un requisito patrimoniale per il rischio operativo, nonché ogni eventuale aggiustamento rilevante per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite;
- b) nell'aggregare i requisiti patrimoniali alla luce dello scenario peggiore per l'impresa nel suo complesso per ogni sottomodulo e modulo di rischio utilizzando la procedura di aggregazione della formula standard prescritta dagli Art. 45 sexies e Art.66-quater del Codice, possono riconoscere la diversificazione dei rischi all'interno del fondo separato;
- c) calcolano il requisito patrimoniale a livello di ciascun fondo separato al netto dell'effetto di attenuazione di eventuali future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.

Le ipotesi relative alla variazione delle eventuali future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale sono realistiche e tengono in debito conto sia l'impatto dello shock a livello del fondo separato, compreso l'impatto sul valore di futuri trasferimenti attribuibili agli azionisti, sia le prescrizioni contrattuali, di legge o statutarie che regolano il meccanismo di partecipazione agli utili;

- d) considerano pari a zero il fabbisogno di capitale per lo scenario peggiore anche se, a seguito dell'applicazione di scenari bidirezionali, tale onere risulti negativo, nonostante la considerazione di ogni potenziale aumento delle passività dovuto ai meccanismi di partecipazione agli utili, e determini conseguentemente un aumento dei fondi propri di base all'interno del fondo separato.

Art. 11

(Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale di un fondo separato: modello interno)

Ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale del fondo separato, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, degli Atti delegati:

- a) il modello interno deve poter eseguire il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale per ciascun fondo separato, come se ciascun fondo separato fosse un'impresa distinta che persegue unicamente le attività incluse in tale fondo separato;
- b) il calcolo di ciascun Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale deve essere coerente con il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità per l'impresa nel suo complesso;
- c) le tecniche di attenuazione del rischio e le future misure di gestione prese in considerazione per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale di ciascun fondo separato devono essere coerenti con le tecniche di attenuazione del rischio e le future misure di gestione prese in considerazione per l'attività dei fondi separati nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa nel suo complesso e con l'art. 10 del Regolamento;
- d) la metodologia e le ipotesi applicate nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale per ciascun fondo separato devono essere coerenti con quelli utilizzati per gli stessi tipi di attività, passività e rischi nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità per l'impresa nel suo complesso;
- e) l'utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio, future misure di gestione, metodologie o ipotesi per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale differenti da quelle utilizzate nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità per l'impresa nel suo insieme deve avvenire solo quando necessario per produrre un Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale conforme alla normativa e tali differenze vengano giustificate con il supporto di adeguata documentazione.

Art. 12

(Determinazione dell'eccedenza di fondi propri limitati sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale)

1. Le imprese confrontano l'ammontare degli elementi dei fondi propri limitati relativi al fondo separato con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale del fondo stesso, calcolato come stabilito ai precedenti articoli 10 o 11.
2. L'effetto dell'aggiustamento richiesto dall'articolo 81, paragrafo 1, degli Atti delegati è di consentire soltanto ad un importo di fondi propri limitati pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale del fondo separato di contribuire al soddisfacimento del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa nel suo complesso e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità minimo.
3. Se l'importo dei fondi propri limitati di un fondo separato è pari o inferiore al Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale del fondo stesso, le imprese non operano alcun aggiustamento ai fondi propri.

Art. 13

(Fondi separati non significativi)

1. In caso di fondi separati non significativi, le imprese non effettuano il confronto di cui all'art. 12, omettendo il calcolo del requisito di capitale nozionale del fondo separato, e includono le attività e le passività del fondo separato non significativo nel calcolo complessivo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa e del Requisito Patrimoniale minimo.

In questi casi, ai sensi dell'art. 81 degli Atti delegati, le imprese escludono il totale degli elementi dei fondi propri limitati dall'importo ammissibile al soddisfacimento del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale minimo dell'impresa.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, le imprese valutano la significatività di un fondo separato sulla base:

- a) dei rischi derivanti o coperti dal fondo separato;
- b) delle attività e le passività all'interno del fondo separato;
- c) dell'importo dei fondi propri limitati all'interno del fondo separato, la volatilità di tali importi nel tempo e la percentuale dei fondi propri complessivi rappresentata dai fondi propri limitati;
- d) la percentuale del totale delle attività dell'impresa e dei requisiti patrimoniali che il fondo separato rappresenta, singolarmente o in combinazione con altri fondi separati;
- e) il probabile impatto del fondo separato sul calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a causa della portata limitata della diversificazione del rischio.

Art. 14

(Soddisfacimento dei requisiti di solvibilità)

1 L'obbligo di calcolare un Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale in relazione a un fondo separato non richiede il mantenimento di un importo di fondi propri all'interno di un fondo separato pari o superiore al Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale.

2 Qualora l'ammontare dei fondi propri relativi al fondo separato è inferiore al Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale, ai fini del soddisfacimento del requisito patrimoniale dell'impresa, il totale dei fondi propri relativi al fondo separato e di quelli relativi alle restanti parti dell'impresa devono essere sufficienti a coprire tale requisito patrimoniale di solvibilità, dopo l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 82 degli Atti delegati.

Art. 15

(Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa nel suo insieme, in presenza di fondi separati: formula standard)

1. Nel calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale distinto per la parte dell'impresa non identificata come fondo separato, le imprese trattano le attività e le passività come se fossero un'impresa separata e applicano l'articolo 10 del presente Regolamento.

2. Fatto salvo l'articolo 227, paragrafo 2 degli Atti delegati, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa come somma dei Requisiti Patrimoniali di Solvibilità nozionali di ciascun fondo separato e della restante parte dell'impresa, le imprese non tengono conto di eventuali effetti di diversificazione fra fondi separati o tra fondi separati e la restante parte dell'impresa.

3. Le imprese considerano pari a zero tutti i requisiti patrimoniali di solvibilità nozionali negativi prima di aggregare tali importi con eventuali requisiti patrimoniali di solvibilità nozionali positivi di fondi separati e la restante parte dell'impresa.

Art. 16

(Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa nel suo insieme, in presenza di fondi separati: modello interno)

1. Ai sensi dell'articolo 234, lettera b), punto ii), degli Atti delegati, le imprese che utilizzano un modello interno:

- a) tengono in considerazione la modalità di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale per ciascun fondo separato;
- b) considerano il modo in cui il sistema per la misurazione degli effetti di diversificazione tiene conto di eventuali limitazioni alla diversificazione che derivano dall'esistenza di fondi separati;
- c) forniscono documentazione e informazioni all'IVASS in relazione ai seguenti aspetti:
 - (i) la natura dell'attività assicurativa svolta in ciascun fondo separato e le similitudini e differenze con l'attività svolta in altri fondi separati e nella restante parte dell'impresa;
 - (ii) il grado di correlazione dei rischi connessi a tali aree di attività;
 - (iii) dati storici che dimostrano l'incidenza delle perdite che interessano diverse parti dell'attività;
 - (iv) la logica e la natura delle limitazioni che riguardano ciascun fondo separato;
 - (v) una spiegazione della fonte della diversificazione alla luce di tali limitazioni e l'identificazione delle variabili chiave alla base delle dipendenze;
 - (vi) un'analisi dell'eventuale dipendenza non lineare e qualsiasi rilevante mancanza di diversificazione in scenari estremi;
 - (vii) la misura in cui i dati forniti ai punti i)-vi) sostengono l'osservazione degli effetti di diversificazione fra i fondi separati o tra fondi separati e la restante parte dell'impresa.

2. In relazione ai requisiti stabiliti dall'articolo 234, lettera b), punto ii), degli Atti delegati in tema di sistema di misurazione degli effetti di diversificazione, l'IVASS valuta:

- a) il modo in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale è calcolato ed i benefici di diversificazione sono presi in considerazione nel modello interno;
- b) se le ipotesi alla base del sistema utilizzato per misurare gli effetti di diversificazione sono giustificati su base empirica per quanto riguarda gli elementi di cui al precedente comma 1 punto c).

3. Il presente articolo si applica anche in caso di utilizzo di modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo di cui all'art. 23 del Regolamento IVASS concernente il calcolo della solvibilità di gruppo.

Art. 17

(Applicazione della metodologia di calcolo ai fondi separati analoghi)

L'applicazione di una stessa metodologia di calcolo a più fondi separati che presentano caratteristiche simili, è possibile solo se la metodologia produce risultati sufficientemente accurati per ciascuno dei fondi separati.

Art. 18

(Valutazione su base continuativa dell'impresa che utilizza un modello interno)

1. Le imprese stabiliscono se è necessaria una modifica al modello interno, in conformità alla politica sulle modifiche del modello interno, in presenza di cambiamenti che incidono sull'accuratezza delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 16 e che possono influenzare la valutazione dell'IVASS sul fatto che la riduzione della diversificazione si rifletta in maniera appropriata nei risultati del modello interno dell'impresa.

2. Le imprese segnalano all'IVASS ogni modifica non rilevante nell'ambito della segnalazione trimestrale di modifiche non rilevanti.

3. Le imprese presentano all'IVASS una richiesta di approvazione di modifiche classificate come rilevanti in conformità alla politica sulle modifiche del modello interno.

Art. 19

(Segnalazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità suddiviso per moduli di rischio riguardo alle imprese con fondi separati o portafogli di aggiustamenti di congruità)

1. Nel calcolare l'importo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità suddiviso per moduli di rischio ai fini dell'informativa, ai sensi dell'articolo 311, paragrafo 2, lettera a), degli Atti delegati e della comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 297, paragrafo 2, lettera b), degli Atti delegati, le imprese che utilizzano la formula standard individuano gli effetti della mancata diversificazione.

A tal fine le imprese assegnano, per moduli di rischio, la differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità nozionali calcolati ai sensi dell'articolo 217 degli Atti delegati e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa come se non ci fosse alcuna perdita di diversificazione.

Nel calcolare questa differenza, le imprese possono utilizzare una delle semplificazioni di cui all'allegato 1. Il metodo utilizzato è applicato in maniera coerente nel tempo.

Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 20

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Allegato 1 - Semplificazioni per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità senza perdita di diversificazione (art. 19)

Semplificazione 1 (sommatoria diretta a livello di sottomodulo)

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità senza perdita di diversificazione è calcolato come segue:

a) per ogni sottomodulo dei moduli di rischio della sottoscrizione vita, sottoscrizione non vita, sottoscrizione malattia, di mercato e di inadempimento della controparte, il requisito patrimoniale lordo dell'impresa è calcolato come la somma dei requisiti patrimoniali (lordi) di tutti i fondi separati e della restante parte;

b) i requisiti patrimoniali dell'impresa per i moduli di rischio della sottoscrizione vita, sottoscrizione non vita, sottoscrizione malattia, di mercato e di inadempimento della controparte sono calcolati aggregando i risultati dei sottomoduli determinati in precedenza, utilizzando le matrici di correlazione pertinenti;

- c) il requisito patrimoniale dell'impresa per il rischio operativo e di beni immateriali è calcolato come la somma dei requisiti patrimoniali di tutti i fondi separati e della restante parte;
- d) l'aggiustamento per la perdita della capacità di assorbimento delle riserve tecniche e delle imposte differite viene calcolato come la somma di tali aggiustamenti di tutti i fondi separati e della restante parte;
- e) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità senza perdita di diversificazione si ottiene utilizzando la consueta formula del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (ai sensi dell'articolo 103 della Direttiva 2009/138/CE), prendendo come input tutti gli importi calcolati sopra.

Semplificazione 2 (sommatoria diretta a livello di modulo)

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità senza perdita di diversificazione è calcolato come segue:

- a) per ogni modulo di rischio (sottoscrizione vita, sottoscrizione non vita, sottoscrizione malattia, mercato e inadempimento della controparte), il requisito patrimoniale lordo dell'entità è calcolato come la somma dei requisiti patrimoniali (lordi) di tutti i fondi separati e della restante parte;
- b) il requisito patrimoniale dell'impresa per il rischio operativo e di beni immateriali è calcolato come la somma dei requisiti patrimoniali di tutti i fondi separati e della restante parte;
- c) l'aggiustamento per la perdita della capacità di assorbimento delle riserve tecniche e delle imposte differite viene calcolato come la somma di tali aggiustamenti di tutti i fondi separati e della restante parte;
- d) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità come se non vi fosse alcuna perdita di diversificazione si ottiene utilizzando la consueta formula del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (ai sensi dell'articolo 103 della Direttiva 2009/138/CE), prendendo come input tutti gli importi calcolati sopra.

Allegato esemplificativo

Illustrazione tecnica del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) in presenza di fondi separati mediante la formula standard

Supponiamo che un'impresa detenga due meccanismi di partecipazione agli utili a favore di diversi gruppi di assicurati (A) e (B). Detti meccanismi sono strutturati in maniera tale che, in base alle norme contrattuali, l'80% degli eventuali futuri profitti (a prescindere dalla fonte, cioè di sottoscrizione o finanziaria) deve essere assegnato al rispettivo gruppo di assicurati, e che le riserve tecniche aumentino in misura pari all'80% del valore dei profitti. Solo il restante 20% può essere conferito agli azionisti.

Gli insiemi di polizze (A) e (B) costituiscono due fondi separati. In ciascun fondo separato il valore atteso della futura partecipazione agli utili forma parte del valore delle riserve tecniche (secondo le regole di valutazione di Solvency II). L'importo di utili futuri a carattere discrezionale per i gruppi (A) e (B) è rispettivamente 100 e 300.

L'impresa sottoscrive inoltre un insieme di polizze senza partecipazione agli utili (C). Tale insieme non costituisce un fondo separato.

L'impresa dovrà calcolare l'SCR sulla base della metodologia delineata nelle Linee guida

EIOPA in tema di Fondi separati e sintetizzata al successivo paragrafo.

1. Procedura generale di calcolo dell'SCR:

- (a) al momento di calcolare il singolo fabbisogno di capitale è necessario determinare il corrispondente impatto a livello di sottomoduli di attivi e passivi (quelli rilevanti ai fini della quantificazione dell'effetto a livello di ciascun fondo separato);
- (b) qualora si osservino effetti positivi a livello di singolo fondo separato, il fabbisogno di capitale lordo a tale livello dovrebbe prendere in considerazione il potenziale aumento di passivi (es. ulteriore distribuzione di utili agli assicurati), malgrado l'impatto generale dello shock sull'impresa risulti negativo. Questo in pratica si può verificare soltanto in quei casi di scenari bidirezionali (rischio di tasso d'interesse, rischio valutario, rischio di estinzione anticipata) in cui si possono osservare effetti positivi calcolati a livello di singolo fondo separato;
- (c) contestualmente, i fabbisogni di capitale a livello di ciascun fondo separato dovrebbero essere calcolati al netto dell'effetto di attenuazione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale. Qualora il fondo separato preveda l'esistenza di meccanismi di partecipazione agli utili le ipotesi sulla variazione delle future distribuzioni di utili dovrebbero essere realistiche, tenuto conto dell'impatto dello shock a livello di fondo separato e di eventuali clausole contrattuali, giuridiche o statutarie del meccanismo di partecipazione agli utili. Il relativo aggiustamento (al ribasso) per la capacità delle riserve tecniche di assorbimento delle perdite non può superare, in relazione a un determinato fondo separato, l'ammontare di future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale relative al fondo separato;
- (d) per ciascun valore lordo/netto il fabbisogno di capitale totale per il singolo rischio è dato dalla somma dei fabbisogni di capitale calcolati a livello di ciascun fondo separato e a livello del restante sotto-portafoglio di polizze;
- (e) per ciascun valore lordo/netto i fabbisogni di capitale totali per ciascun singolo rischio sono quindi aggregati utilizzando la consueta procedura della formula standard per ricavare l'SCR totale.

2. A titolo di esempio, il calcolo del fabbisogno per il rischio di tasso di interesse (punto (a) del precedente paragrafo) richiederebbe la determinazione dell'impatto dei due scenari, al rialzo e al ribasso, a livello di ciascun fondo separato (A) e (B) e a livello delle restanti polizze (C).

	Fondo separato (A)	Fondo separato (B)	Rimanente (C)
Δ NAV al lordo di eventuali aggiustamenti (per segmento rilevante)			
Shock al rialzo	250	-100	-400
Shock al ribasso	-80	200	500

3. Il punto (b) del paragrafo 1 richiede la riduzione dei risultati parziali Δ NAV positivo dovuta alla partecipazione agli utili a livello di fondo separato. Nell'attuale esempio, qualora positivi, i risultati Δ NAV sono ridotti dell'80% (questa somma viene conservata nel fondo separato e impiegata per incrementare le partecipazioni dei corrispondenti gruppi di assicurati).

	Fondo separato (A)	Fondo separato (B)	Rimanente (C)
ΔNAV al netto dell'aumento delle passività nel fondo separato			
Shock al rialzo	50	-100	-400
Shock al ribasso	-80	40	500

4. Il punto (c) del paragrafo 1 riguarda il calcolo dei fabbisogni di capitale netti e la valutazione della misura in cui il management è in grado di ridurre le future distribuzioni di utili a carattere discrezionale a livello di ciascun fondo separato. In questo esempio si ipotizza che 1/3 dei risultati ΔNAV negativi sia attenuato dalla riduzione delle future distribuzioni di utili a carattere discrezionale (n.b. questo non può applicarsi all'insieme (C), dal momento che si tratta polizze senza partecipazione agli utili).

	Fondo separato (A)	Fondo separato (B)	Rimanente (C)
Fabbisogni netti - al netto dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle riserve tecniche			
Shock al rialzo	50	-67	-400
Shock al ribasso	-53	40	500

5. A partire da questi risultati si sceglie lo scenario di shock al rialzo per il calcolo dell'SCR nozionale, dal momento che corrisponde al peggior scenario a livello di impresa.
6. In ciascun fondo separato i moduli e i sottomoduli di rischio vengono aggregati per riflettere la diversificazione esistente all'interno del fondo separato. Nell'esempio sottostante si ipotizza che il rischio di tasso di interesse sia l'unico rischio nel modulo di mercato e che ci sia un ulteriore singolo rischio, il rischio di mortalità. Ai fini dell'esempio si presuppone una correlazione del 50% tra rischio di tasso di interesse e rischio di mortalità.
7. Gli SCR nozionali di ciascuno dei fondi separati e della restante parte dell'impresa vengono quindi sommati per ottenere un SCR complessivo. La sottostante tabella mostra la scomposizione dell'SCR nelle diverse componenti.

	Fondo separato (A)	Fondo separato (B)	Rimanente (C)	Entità
Shock del rischio di tasso di interesse	-50 (posto a 0)	67	400	467
Shock del rischio di mortalità	10	125	200	335
Calcolo dell'SCR	10	169	529	708

8. L'esempio precedente mostra gli effetti di diversificazione all'interno di ciascun fondo separato e la diversificazione nella restante parte dell'impresa. Non c'è diversificazione tra fondi separati e tra questi ultimi e la restante parte dell'impresa.

Calcolo dei fondi propri totali ammissibili in presenza di fondi separati

Caso 1: Fondo separato in eccedenza al netto della deduzione dell'SCR nozionale

9. Qualora all'interno di ciascun fondo separato sussistano sufficienti fondi propri per la copertura del rispettivo SCR nozionale, i fondi propri in eccedenza rispetto all'SCR nozionale devono essere esclusi dall'insieme dei fondi propri dell'impresa.
10. In quest'ultimo caso eventuali somme che rappresentano il valore dei futuri trasferimenti di utili attribuibili agli azionisti non sono soggette a restrizioni, e formano pertanto parte dei fondi propri disponibili per soddisfare l'SCR dell'impresa nel suo complesso - vedi il fondo separato (B) di cui alla sottostante tabella.

	Fondo separato (A)	Fondo separato (B)	Rimanente (C)	Entità
Fondi propri	200	400	1400	2000
SCR	10	169	529	708
Valore del trasferimento agli azionisti nel fondo separato	0	30	0	30
Fondi propri disponibili per coprire l'SCR complessivo dell'impresa	10	199	1400	1609
Fondi propri non disponibili per coprire l'SCR complessivo dell'impresa	190	201	0	391

Caso 2: Fondo separato in deficit al netto della deduzione dell'SCR nozionale

11. Qualora all'interno di un fondo separato siano presenti fondi propri insufficienti a coprire l'SCR nozionale per quel fondo separato (fondo separato (A) in questo esempio):
 - (a) non sussistono restrizioni sull'ammontare di fondi propri in quel fondo separato;
 - (b) il deficit in quel fondo separato è coperto dai fondi propri generati al di fuori dei fondi separati, ovvero in questo esempio generati dalle polizze senza partecipazione agli utili (C).

	Fondo separato (A)	Fondo separato (B)	Rimanente (C)	Entità
Fondi Propri	5	400	1400	1805
SCR	10	169	529	708
Valore del trasferimento agli azionisti nel fondo separato	0	30	0	30

Fondi propri disponibili per la copertura dell'SCR	5	199	1400	1604
Fondi propri non disponibili per la copertura dell'SCR	0	201	0	201

Caso 3: Aggiustamento del fondo separato quando è presente un fondo separato non significativo

12. Qualora l'entità presenti un fondo separato non significativo le imprese possono escludere l'ammontare totale degli elementi dei fondi propri ristretti dalla somma ammissibile a copertura dell'SCR e l'MCR (nel caso del fondo separato D dell'esempio successivo i fondi propri pari a 8 sono esclusi). Se il fondo separato non è significativo esso sarà trattato come parte della restante parte dell'impresa.

Al lordo del trattamento non significativo

	Fondo separato (A)	Fondo separato (B)	Rimanente (C)	Fondo separato (D) non significativo	Entità
Fondi propri	50	400	1400	8	1858
SCR	100	169	529	5	803
Valore del trasferimento agli azionisti nel fondo separato	0	30	0	0	30
Fondi propri disponibili per la copertura dell'SCR	50	199	1400	5	1654
Fondi propri non disponibili per la copertura dell'SCR	0	201	0	3	204

Al netto del trattamento non significativo

	Fondo separato (A)	Fondo separato (B)	Rimanente (C)	Fondo separato (D) non significativo	Entità
Fondi propri	50	400	1408	8	1858
SCR	100	169	532 ¹	0	801
Valore del trasferimento agli azionisti nel fondo separato	0	30	0	0	30
Fondi propri disponibili per la copertura dell'SCR	50	199	1408	0	1657



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Fondi propri non disponibili per la copertura dell'SCR	0	201	0	8	209
--	---	-----	---	---	-----

¹ Meno di 5 dell'SCR di D viene sommato a C. Tiene conto della diversificazione tra D e il rimanente C.